

*Anche il socio illimitatamente responsabile è tenuto all'adempimento del concordato della società*

Tribunale di Como, 3 marzo 2015. Presidente Negri Della Torre. Estensore Petronzi.

**Concordato preventivo - Società di persone - Coinvolgimento del patrimonio personale del socio - Esclusione - Partecipazione del socio al concordato - Limiti**

*Il concordato preventivo della società di persone non riguarda il patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile, il quale, non rivestendo la qualità di imprenditore, partecipa al concordato solo in relazione ai debiti sociali ma non per debiti propri o per debiti contratti quale socio di altre società.*

**Concordato preventivo - Società di persone - Adempimento del concordato del socio illimitatamente responsabile - Limiti ed effetti**

*Anche il socio illimitatamente responsabile è tenuto all'adempimento del concordato della società, in quanto all'adempimento del concordato da parte della società libera, in relazione alle sole obbligazioni sociali, anche i soci illimitatamente responsabili.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

omissis

sciogliendo la riserva assunta a verbale d'udienza 18.02.2015; rilevato che la società A.M. s.a.s. di A.P., unitamente al socio accomandatario P.A., con decreto del 7.04.2014 sono stati ammessi alla procedura di concordato preventivo; che, tenutasi la adunanza dei creditori in data 13.10.2014 (dopo un primo rinvio dal 10.09.2014), il Commissario Giudiziale, dott. \*, ha depositato istanza ex art. 173 l.f. evidenziando in particolare, in estrema sintesi, che:

a) la proposta concordataria, da ultimo presentata in data 8.09.2014 dalla s.a.s. e dall'accomandatario sarebbe inammissibile atteso che essa ricomprende nel passivo concordatario debiti maturati dal socio accomandatario dell'istante, ed in particolare sia debiti personali del socio accomandatario P.A. (cfr. classi creditorie nn. 2.8.9) sia debiti maturati nella sua qualità di socio accomandatario di altra s.a.s., Linea Verde s.a.s (cfr. classi creditorie nn. 4 e 7), società proponente a sua volta concordato preventivo, poi dichiarato inammissibile dal Tribunale di Como;

b) che la proposta di concordato, da ritenersi di tipo misto (liquidatorio con parziale connotato di continuità), difetterebbe dell'attestazione di cui all'art. 186 bis co. II lett. b) l.f.;

rilevato altresì che, con memoria difensiva depositata in data 16.02.2015, la società debitrice ha contestato sia la carenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 173 l.f., non essendo ravvisabili atti di frode od occultamento di beni ai creditori sia, pur concordando con la qualificazione mista del concordato, la rilevanza, ai fini della sua riuscita, della componente c.d. "in continuità", meramente marginale rispetto alla componente liquidatoria, da ritenersi assolutamente prevalente, così come ritenuto dal Tribunale di Como con il decreto di ammissione alla procedura del 7.04.2014;

osservato preliminarmente che sussistono i presupposti di ammissibilità della istanza ex art. 173 l.f. avuto riguardo all'u.c. della citata disposizione normativa che legittima l'apertura del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo "se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato";

che infatti la giurisprudenza ha chiarito che la valutazione del Tribunale è la medesima in tutte le fasi della procedura concordataria (ammissibilità, revoca, omologa), non risultando precluso un riesame in ciascuna delle citate fasi (arg. ex pluribus, Cass. Sez. Un. 1521/2013; Cass. 21901/2013), e non potendo dunque ritenersi, in questa sede, vincolante la primigenia valutazione di ammissibilità effettuata dal Tribunale con decreto del 7.04.2014, soprattutto in considerazione delle numerose modifiche della proposta concordataria (ben quattro), che hanno reso la ultima proposta dell'08.09.2014 strutturalmente diversa rispetto a quella originariamente vagliata dal Tribunale;

ritenuto che il vaglio spettante al Tribunale in merito alla fattibilità giuridica della proposta debba tenere conto della intrinseca mutevolezza dei singoli fattori che incidono sulla proposta di concordato, con la conseguenza che non è mai precluso al Tribunale, nell'esercizio del suo potere di vigilanza, nel corso delle varie fasi processuali (ammissibilità, revoca, omologa), rivalutare i presupposti di ammissibilità alla procedura;

considerato in diritto che la giurisprudenza maggioritaria (ex pluribus, Cass. 7273/2010; Cass. 11343/2001; Cass. 8097/1992; Cass. 3229/1987; Cass. 992/1987; Tribunale di Sulmona 2.11.2010; Tribunale di Firenze 20.05.2010; Tribunale di Terni 30.12.2008) nega che il concordato preventivo della società si possa estendere ai soci illimitatamente responsabili e possa coinvolgere anche il patrimonio personale di questi, e ciò in base alla considerazione del carattere eccezionale dell'art. 147 l.f. (insuscettibile di analogica applicazione) e della portata dell'art. 184 l.f. limitata alla sola efficacia esdebitatoria del concordato per i soci in relazione alle sole obbligazioni sociali (parzialmente contraria Cass. 12405/1995 la quale, pur escludendo che i soci illimitatamente responsabili possano essere ammessi al concordato preventivo, ha ritenuto subordinata l'ammissibilità del concordato preventivo per cessione dei beni alla contestuale cessione del patrimonio personale dei soci);

ritenuto pertanto, in ossequio a tali principi di diritto, che il socio illimitatamente responsabile possa essere ammesso alla procedura concordataria solo in relazione ai debiti sociali, non rivestendo egli, di per sé, la qualità di imprenditore, e dunque potendosi avvantaggiare dell'effetto esdebitatorio solo limitatamente alle obbligazioni sociali: in altre parole, non solo la società, ma anche i soci illimitatamente

responsabili sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni sociali nei limiti del trattamento soddisfacente previsto dal piano concordatario sicché l'esecuzione di questo ultimo libera, in relazione alle sole obbligazioni sociali, anche i soci illimitatamente responsabili. Essi invece restano interamente responsabili per i propri debiti personali ed i creditori personali sono liberi di aggredire esecutivamente il patrimonio del socio illimitatamente responsabile, con l'unico limite della preventiva escussione del patrimonio sociale, non operando il meccanismo del c.d. automatic stay di cui all'art. 168 l.f.;

osservato, nella specie, come puntualmente evidenziato dal Commissario Giudiziale che nella proposta di concordato dell'8.09.2014 risultano inseriti, tra le passività, debiti personali del socio accomandatario P.A. (cfr. classi creditorie nn. 2, 8, 9) e debiti maturati nella sua qualità di socio accomandatario di altra s.a.s.. Linea Verde s.a.s (cfr. classi creditorie nn. 4 e 7);

considerato che tale commistione non risulta conforme ai summenzionati principi di diritto, e ciò per due ordini di considerazioni:

a) sotto un primo profilo, vengono in rilievo i debiti di natura personale di soggetto (il socio accomandatario) che non rientra tra coloro che possono beneficiare dell'effetto esdebitatorio conseguente al concordato preventivo, non rivestendo la qualità di imprenditore ed è pertanto tenuto al pagamento integrale dei propri debiti personali;

b) sotto un secondo profilo, e con maggior carattere di gravità, vengono inammissibilmente inseriti nella proposta di concordato della s.a.s. M.A. debiti maturati dal socio accomandatario. P.A., in seno ad altra compagine sociale (la s.a.s. Linea Verde), con ciò, di fatto, aggirando la efficacia del provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato autonomamente presentata dalla società Linea Verde s.a.s., e consentendo a quest'ultima società (rectius al suo socio accomandatario) di beneficiare di un effetto esdebitatorio non consentito, in violazione del generale principio della necessaria separazione patrimoniale tra soggettività giuridiche distinte (ex pluribus Tribunale di Terni 17.1.2014; Tribunale di Palermo 9.06.2014; Corte App. Roma 5 marzo 2013; Trib. Roma 25 luglio 2012);

ritenuto che tali profili assorbono anche l'ulteriore contestazione mossa dal Commissario Giudiziale in relazione alla mancanza della attestazione di cui all'art. 186 bis co. II lett. b l.f.;

ritenuto che i rilievi esposti dal Commissario Giudiziale non risultano dunque superati da convincenti evidenze di segno contrario, sì che si impone la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- visto l'art. 173 l.f. revoca l'ammissione della società A.M. s.a.s. di A.P., con sede legale in e del socio accomandatario P.A., dal beneficio della procedura di concordato preventivo;
- dispone, a cura del Commissario Giudiziale, la chiusura del conto corrente intestato alla procedura con accredito del residuo, al netto delle spese di procedura, alla società istante;
- dispone con separato e coevo provvedimento in ordine all'istanza di fallimento proposta dai creditori Macinazione Lendinara s.p.a. e M.V.